

Parte prima - N. 20

Anno 46

18 giugno 2015

N. 137

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2015, N.6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N.15 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 15 del 2007

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), la parola: "Presidente" è sostituita dalla seguente: "Direttore".

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 15 del 2007

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007 la parola: "Presidente" è sostituita dalla seguente: "Direttore".

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: "della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)".

Art. 3

Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 15 del 2007

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2007 sono aggiunte le parole: "Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell'Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del comitato dell'Azienda".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2007 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Il Presidente della Consulta può essere invitato alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) in cui si trattano le materie di cui alla presente legge."

Art. 4

Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 15 del 2007

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2007 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida all'Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione."

2. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: "consiglio d'amministrazione" sono sostituite dalla seguente: "Direttore".

Art. 5

Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 15 del 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Direttore
- b) il comitato
- c) il collegio dei revisori."

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 sono abrogati.

3. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:

"5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico."

4. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.

Art. 6

Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter della L.R. n. 15 del 2007

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 20 bis

Il comitato

1. È istituito presso l'Azienda un comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), c), e), g) e h).

2. Il comitato è composto da:

- a) i rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati;
- b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.

3. L'Azienda cura la segreteria del comitato e convoca gli incontri per l'espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo statuto.

4. La partecipazione agli incontri del comitato è senza oneri per l'Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti, a cui l'Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri, e per tutti i componenti il comitato, a cui l'Azienda è autorizzata a riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L'importo del gettone di presenza è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

Art. 20 ter

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

4. Il Direttore predispose e invia alla Giunta regionale, che la trasmette all'Assemblea legislativa, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:

- a) lo statuto;
- b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
- c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell'esercizio precedente;
- d) la dotazione organica e le sue variazioni;
- e) gli atti di alienazione e acquisto di immobili;
- f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;
- g) gli atti indicati all'articolo 19 comma 2, lettere a) e b);
- h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;
- i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;
- j) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti;
- k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell'Azienda.

6. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché i requisiti di onorabilità e le incompatibilità previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale). L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.

7. La Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.

8. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di dipendente regionale o dell'Azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell'Azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.”

Art. 7

Modifiche all'articolo 53 della L.R. n. 6 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale: Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione

e semplificazione. Rapporti con l'Università) è sostituito dal seguente:

“1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i Rettori delle Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Politecnico di Milano.”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 53 della L.R. n. 6 del 2004 il secondo periodo è eliminato.

Art. 8

Abrogazione dell'articolo 21 della L.R. n. 15 del 2007

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.

Art. 9

Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 15 del 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2007 è aggiunto il seguente:

“1 bis. I risparmi derivanti dall'azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20, 20 bis e 20 ter sono utilizzati dall'Azienda per la concessione delle borse di studio.”.

Art. 10

Modifica all'articolo 25 della L.R. n. 15 del 2007

1. All'articolo 25, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15 del 2007 dopo le parole “eredità, legati” integrare con “alienazioni”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 15 del 2007

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: “consiglio d'amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore dell'Azienda”.

2. Ai commi 4 e 6 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: “deliberato dal consiglio d'amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “adottato dal Direttore dell'Azienda”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 27 della L.R. n. 15 del 2007

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole: “deliberato dal consiglio d'amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “adottato dal Direttore dell'Azienda”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 28 della L.R. n. 15 del 2007

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2007 sono soppresse le parole: “e comunque contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 4, comma 1”.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Il Presidente e il consiglio d'amministrazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dal previgente articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2007.

2. Il direttore dell'Azienda nominato ai sensi del previgente articolo 20, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2007, resta in carica fino alla scadenza naturale del contratto in essere e assume le funzioni previste dall'articolo 20 ter della legge regionale n. 15 del 2007. In relazione ai compiti del Direttore dell'Azienda, come disciplinati dallo statuto ai sensi del previgente articolo 20, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2007, la Giunta regionale può proporre eventuali modifiche agli aspetti normativi del relativo contratto in essere.

3. Il collegio dei revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell'incarico in essere.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 giugno 2015 STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa Giunta regionale: deliberazione n. 387 del 15 aprile 2015; oggetto assembleare n. 483 (X Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 25 in data 20 aprile 2015;

- assegnato alla V Commissione assembleare permanente “Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” in sede referente e in sede consultiva alla Commissione I

“Bilancio Affari generali ed Istituzionali”.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2015 del 21 maggio 2015 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della relatrice della Commissione consigliera Silvia Prodi, nominata dalla Commissione in data 23 aprile 2015;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 16 giugno 2015, alle ore 12.54, atto n. 6/2015.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE

Nota all'art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 27 luglio 2007, che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 4 - Programmazione regionale.

(omissis)

7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.»

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 27 luglio 2007, che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 - Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria.

(omissis)

4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, e il Presidente, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai Comuni, presenti sul territorio regionale.»

Comma 2

1) il testo del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007, che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 - Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria.

(omissis)

5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.»

Nota all'art. 4

Comma 2

1) il testo del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2007, che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori.

(omissis)

5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi di cui all'articolo 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal consiglio d'amministrazione.»

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007, che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora sostituito era il seguente:

«Art. 20 - Organi dell'Azienda.

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

Comma 3

1) il testo del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007, che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificati, era il seguente:

«Art. 20 - Organi dell'Azienda.

(omissis)

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni».

Nota all'art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale: Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università, ora modificato era il seguente:

«Art. 53 - Conferenza Regione-Università.

1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i rettori delle Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, ed il co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 32.

Comma 2

«Art. 53 - Conferenza Regione-Università.

1) il testo del comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale: Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università**, ora modificato era il seguente:

«Art. 53 - Conferenza Regione-Università.

(omissis)

2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni è, inoltre, invitato il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Può, inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore Università che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Nota all'art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25 - Mezzi finanziari.

1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
- c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
- f) donazioni, eredità, legati;
- g) entrate derivanti da mutui e prestiti.»

Nota all'art. 11

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 26 - Bilancio.

(omissis)

2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.»

2) il testo dei commi 4 e 6 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificati, erano i seguenti:

(omissis)

4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.

(omissis)

6. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo

dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.».

Note all'art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 27 - Gestione economica.

(omissis)

3. Il rendiconto annuale è deliberato dal consiglio d'amministrazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.».

Note all'art. 13

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2007 che concerne **Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 28 - Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione. Lasciare?

2. A tal fine, con cadenza triennale e comunque contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 4, comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;

b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;

c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al Capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.».